



**Tribunale di Napoli**

*13 SEZIONE CIVILE*

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mario Suriano	Presidente
dott. ssa Grazia Bisogni	Giudice
dott. ssa Cristina Correale	Giudice designato

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3459/2019** promossa da:

TRA

\_\_\_\_\_ nato in Nigeria il \_\_\_\_\_, CODICE CUI: \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'Avv. Harry Sedu ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Napoli alla Via G. Porzio-Centro Direzionale Is A7 sc c, come da mandato in atti,

**RICORRENTE**

E

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno Sez. 2 Napoli.

**RESISTENTE**

e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso, tempestivamente proposto da \_\_\_\_\_ avverso il provvedimento della COMMISSIONE TERRITORIALE DI SALERNO SEZ. 2 NAPOLI, notificato in data 03/01/2019, con il quale veniva negata al richiedente la protezione internazionale.



## PDF Eraser Free

Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove la Commissione ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese sugli elementi principali della domanda d'asilo. Chiede, pertanto, di annullare il provvedimento di diniego della CT; di concedere lo status di rifugiato; in subordine, di concedersi la protezione sussidiaria.

La controversia, introdotta con ricorso depositato in data 02/02/2019, ricade ratione temporis nella previsione dell'art. 35 bis d.lgs. 28/05 come modificato dal DL 13/17 convertito in L. 46/17, a mente del quale le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto.

Tali controversie, alla luce del combinato disposto degli artt. 1 e 3 D.L. 13/17, sono trattate dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e sono decise dal tribunale in composizione collegiale, con il rito camerale di cui all'art. 737 cpc, con la precisazione – di cui all'art. 3, comma 4 bis, DL 13/17- che per la trattazione della controversia è designato dal Presidente della sezione specializzata un componente del collegio e che il collegio decide in camera di consiglio quando non ritiene necessario l'espletamento di ulteriore istruttoria.

La Commissione territoriale di SALERNO, Sez. di Napoli, si è costituita in data 2.4.19 depositando copia degli atti.

Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del giudice designato è stata fissata udienza il 17.1.24 per la comparizione delle parti ex art. 35 bis comma 1 lett. a) d.lvo 25/08, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. .

Alla scadenza del termine del 17.1.24, preso atto del deposito di note da parte del solo ricorrente che chiedeva l'accoglimento del ricorso e depositava documentazione di lavoro, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.

Il ricorso proposto ex art. 35 d.lgs. 28.1.2008 n. 25 è fondato.

Il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dall'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, cosiddetta "direttiva qualifiche", recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

A norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28



## PDF Eraser Free

luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito "rifugiato" il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno.

Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art.8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato; d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata



## PDF Eraser Free

oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante; e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25/2008, disciplina la "protezione sussidiaria" a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.

L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Così ricostruito il quadro normativo sostanziale, ritiene il Collegio che dalle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale da [redacted] e dalle COI aggiornate sulla questione del Biafra e sulla situazione socio-politica e di sicurezza in Nigeria ed in particolare in Abia State da cui proviene il ricorrente, di seguito riportate, emerga la fondatezza della domanda di rifugio, diversamente da quanto concluso dalla Commissione Territoriale.

In sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale, il ricorrente, nato ad Aba City – Nigeria il giorno 26/06/1990, ha dichiarato di parlare la lingua pidgin english, di professare la religione cattolico-cristiana, di essere nato e vissuto ad Aba City in Abia State, di essere di etnia igbo e di aver frequentato la scuola fino alla terza media. Il motivo che lo ha spinto ad abbandonare il suo Paese è legato alla sua adesione al movimento dell'IPOB nel 2013. Nel dettaglio, il ricorrente ha raccontato che durante una manifestazione per ottenere la liberazione del capo del movimento IPOB, Nnamdi Kanu, a seguito del suo arresto avvenuto nell'ottobre 2015, l'esercito nigeriano irruppe con i lacrimogeni e iniziò a sparare. Ha risposto alla CT di non aver preso parte alla manifestazione e che in quell'occasione furono ferite e morirono molte persone appartenenti al movimento, tra cui anche suo



## PDF Eraser Free

padre, che svolgeva la funzione di vicecoordinatore del movimento IPOB nella città di Aba. Ha aggiunto di essere stato avvisato – mentre stava giocando a calcio- da alcuni sostenitori del movimento che suo padre era stato ferito e di essersi subito recato alla National High School di Aba, dove si era tenuta la manifestazione, per soccorrere il padre, ma di non essere riuscito a portarlo in tempo in ospedale poiché era molto grave, tutto coperto di sangue. Era il 6 febbraio 2016. A seguito della morte del padre, aveva deciso di abbracciare con maggiore convinzione la causa dell'IPOB. Ha aggiunto che, infatti, dopo la morte di suo padre, i membri del movimento si ritrovarono a casa sua per porgere le condoglianze alla famiglia e per fare una riunione. Qualche giorno dopo, l'esercito nigeriano entrò in casa del ricorrente, ritenendo che fosse in corso una riunione con i membri del movimento, ma la riunione era stata cancellata poco prima dal capo a causa di una forte pioggia ed il ricorrente non era in casa. La sorella lo aveva, quindi, avvisato telefonicamente di non tornare a casa per la presenza dei militari. Fattasi sera, il ricorrente era rientrato a casa, poiché i soldati erano andati via, tuttavia durante la notte l'esercito tornò presso la sua abitazione, ma egli riuscì a fuggire dal retro. Ha esposto che la sorella gli aveva raccontato che, dopo la sua fuga, i militari l'avevano incalzata chiedendole di riferire i nomi di tutti i membri dell'IPOB che avevano partecipato alla riunione a casa loro qualche giorno prima, minacciandola di morte, e che lei aveva risposto che si trattava unicamente di persone venute a fare le condoglianze per la morte del padre. Il ricorrente a quel punto aveva chiesto aiuto ad un suo amico, che era pastore evangelista, il quale lo mise in contatto con una persona che avrebbe dovuto portarlo in Algeria, dove avrebbe potuto proseguire la sua carriera di giocatore di calcio; tuttavia, fu portato in Libia per errore e da lì, non potendo più tornare in Nigeria per il timore di essere arrestato, proseguì il viaggio per arrivare in Italia il giorno 22/12/2016. Ha riferito di essere partito da Aba City il 22.5.16 e che attualmente è "provost" cioè responsabile dell'organizzazione dei meeting a Castel Volturno per i sostenitori del Biafra. Teme per la sua vita, qualora dovesse rientrare nel Paese di origine, a causa della persecuzione cui andrebbe incontro in quanto sostenitore attivo dell'IPOB.

La CT ha ritenuto che la cittadinanza nigeriana, la fede religiosa, l'etnia, il livello di istruzione e la zona di provenienza risultano credibili alla luce della lingua parlata e delle dichiarazioni rese in sede di audizione.

La Commissione territoriale ha, invece, ritenuto le dichiarazioni relative alla morte del padre del ricorrente ed all'irruzione dei militari a casa sua poco credibili in quanto lacunose ed incongruenti. In particolare, la CT ha dedotto l'inverosimiglianza del narrato da due specifici elementi:

- 1) Che il richiedente avrebbe inizialmente dichiarato di essere accorso sul luogo degli scontri verificatisi ad Aba City e di avere visto il padre steso a terra ricoperto di sangue, per poi



affermare di avere incontrato il genitore mentre lo stesso scappava;

- 2) il fatto che i militari, recatisi presso l'abitazione del richiedente, abbiano minacciato la sorella promettendo di tornare e che, ciononostante, l'interessato abbia deciso di passare la notte in casa.

Il collegio non ritiene che tali elementi siano cruciali ai fini dell'attendibilità del narrato, che per il resto si presenta dettagliato e congruente, perché il ricorrente ha fornito una spiegazione delle apparenti incongruenze, chiarendo di essere andato a cercare suo padre sul luogo della manifestazione e di averlo trovato all'esterno della scuola e non all'interno, coperto di sangue, poiché come gli altri partecipanti, aveva provato a scappare. Si evidenzia che il ricorrente ha, inoltre, fornito un racconto molto dettagliato su ciò che è accaduto, spiegando anche le enormi difficoltà incontrate nel vano tentativo di portare il padre in ospedale e della conseguente morte di costui per l'assenza di cure tempestive. In ordine al secondo punto, il ricorrente ha spiegato alla CT che oramai i militari erano andati via e perciò aveva deciso di rientrare a casa, confidando di avere il tempo di scappare dal retro ove mai fossero tornati. La spiegazione appare plausibile ed inoltre il collegio rileva che, dopo la seconda irruzione dei militari, il ricorrente, avendo capito di correre il serio rischio di essere arrestato, non era più tornato a casa, rifugiandosi nei boschi e dormendo fuori casa, finché non aveva contattato il pastore evangelico che si era detto disponibile a farlo andare in Algeria da suo cugino, dove poi non era riuscito ad arrivare, giungendo invece in Libia.

Si ritengono, dunque, credibili le dichiarazioni relative alla partecipazione del ricorrente alle attività di sostegno dell'IPOB ed alle irruzioni dei militari a casa sua, da cui sono scaturiti i timori che lo hanno indotto a partire. Infatti, come convenuto anche dalla CT nel diniego, il ricorrente ha fornito notizie precise sia sull'IPOB sia sulle manifestazioni seguite all'arresto di [redacted] cui aveva partecipato il padre del ricorrente il 9 febbraio 2026, trovandovi la morte. Egli ha precisato che il movimento è stato artefice di una sanguinosa e lunga guerra iniziata nel 1967 e finita nel 1970, ha indicato correttamente i colori della bandiera ed il nome del leader, Kanu, precisando ulteriori dettagli che trovano riscontro nelle fonti, come ad esempio la circostanza che il leader Kanu nel 2015 era stato tratto in arresto.

Nelle fonti consultate dal collegio si legge che tra la popolazione Igbo della Nigeria sudorientale l'aspirazione a uno Stato indipendente risale al periodo del colonialismo britannico. Dopo la proclamazione dell'indipendenza, gli Stati della regione sudorientale della Nigeria – densamente popolati da individui dell'etnia Igbo – furono attraversati da forti tensioni politiche e sociali. Nel 1966, gli ufficiali Igbo dell'esercito tentarono il colpo di stato scatenando rappresaglie nei confronti degli



## PDF Eraser Free

Igbo da parte del governo nigeriano, che portarono all'uccisione di 30.000 Igbo nel Nord (BBC, Biafra: Thirty years on, 13 January 2000, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/596712>).

Le tensioni etniche esistenti – esacerbate dagli eventi successivi al tentato golpe – esplosero nel 1967, quando il capo dell'ex Regione orientale della Nigeria, il tenente colonnello Odumegwu Ojukwu, con l'autorizzazione di un'assemblea consultiva, dichiarò la regione orientale della Nigeria una repubblica indipendente: il 30 maggio del 1967 nasceva così la Repubblica del Biafra. Le tensioni etniche prevalenti, unite al sentimento di emarginazione del popolo Igbo, contribuirono a far precipitare la situazione, amplificando le spinte secessioniste della regione. Il rifiuto delle autorità federali di riconoscere tali ambizioni separatiste determinò l'inizio, nel luglio dello stesso anno, di una guerra civile che sarebbe durata quasi tre anni, causando la morte di circa un milione di persone. Nel gennaio del 1970 le truppe biafrane si arresero al governo federale, sfiancate dai combattimenti contro l'esercito federale e decimate dalla carestia e dalla malnutrizione (BBC, Biafra: Thirty years on, 13 January 2000, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/596712>).

La spinta per l'indipendenza del Biafra è riemersa, sebbene in misura piuttosto circoscritta, dopo la transizione democratica nigeriana del 1999 (Migrationsverket, Lifos, Temarapport Nigeria – Indigenous People of Biafra (IPOB), 19 December 2017, <https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40668>). Ad oggi in Nigeria sud-orientale sono presenti diversi gruppi che mirano alla secessione e a uno Stato del Biafra indipendente. Tuttavia, secondo Chatham House, «finora le dispute interne hanno impedito loro di presentarsi come un fronte unito». I due attori principali nella regione sono il Movimento per l'attualizzazione dello Stato sovrano del Biafra (Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra, MASSOB) e il Popolo indigeno del Biafra (Indigenous People of Biafra, IPOB). Entrambe le organizzazioni si proclamano non violente e mirano a raggiungere la secessione attraverso lo strumento della consultazione referendaria, impegnandosi principalmente in attività di sensibilizzazione, marce e altri incontri non violenti. (Chatham House, Calls for Biafran Independence Return to South East Nigeria, 9 November 2017, <https://www.chathamhouse.org/expert/comment/calls-biafran-independence-return-south-east-nigeria#>).

Inoltre, a partire dal 2012, con l'emergere del movimento separatista IPOB, l'attivismo del Biafra è notevolmente aumentato (Migrationsverket, Lifos, Temarapport Nigeria – Indigenous People of Biafra (IPOB), 19 December 2017, <https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40668>).

Il movimento Indigenous People of Biafra (IPOB) emerse nel 2012 sotto la leadership dell'attivista nigerianobritannico Nwannekaenyi «Nnamdi» Kanu (BBC, Biafran leader Nnamdi Kanu: The man behind Nigeria's separatists, 5 May 2017, <https://www.bbc.com/news/world-africa-39793185>). Già dal 2009 Kanu gestiva la stazione Radio Biafra, che trasmetteva in Nigeria dalla sua sede a Londra dando voce alla causa del Biafra indipendente (Chatham House, Calls for Biafran Independence Return to South East Nigeria, 9 November 2017, <https://www.chathamhouse.org/expert/comment/calls-biafran-independence-return-south-east-nigeria#>).

L'organizzazione interna del gruppo consta di strutture statali capeggiate da coordinatori, sotto la guida di Kanu e del suo vice Uche Mefor ed esiste anche un governo consuetudinario del Popolo indigeno del Biafra (IPOB Government, Welcome to IPOB Government, <https://www.ipobgovernment.org>).

In particolare nel report Easo sulla Nigeria del 2018 si legge: "Amnesty International segnala



## PDF Eraser Free

che inizialmente i raduni dell'IPOB erano consentiti dalle autorità ma che, da settembre 2015 in poi l'IPOB è stata dichiarata una minaccia alla sicurezza della Nigeria, «nonostante il fatto che le proteste e le assemblee dell'IPOB documentate da Amnesty International fossero prevalentemente non violente». Dall'arresto di Kanu nell'ottobre 2015 fino al novembre 2016 il DSS ha arrestato almeno otto leader dell'IPOB, stando ad Amnesty International (Ministero dell'Interno, CNDA, IPOB e l'ex area del Biafra; recenti eventi ed incidenti; profilo attivisti dei movimenti pro-Biafra; IPOB trattamento militanti e membri comuni; arresti e processi di leaders; attivisti della diaspora, 5 maggio 2021, [https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/20210505\\_Nigeria\\_IPOB\\_attivisti.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/20210505_Nigeria_IPOB_attivisti.pdf)).

L'ideologia dell'IPOB si nutre del senso di emarginazione della popolazione di etnia Igbo -che è proprio l'etnia del ricorrente - fondato su rimostranze economiche e politiche che hanno radici lontane e che continuano a rafforzarsi nell'odierno contesto socio-economico nigeriano (LIFOS, "Tema rapport Nigeria – Indigenous People of Biafra (IPOB)", 19/12/2017, <https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40668>, in lingua svedese, riassunto disponibile in inglese).

Nell'immaginario dell'IPOB, la sola risposta soddisfacente in grado di risolvere i problemi della regione è la creazione di uno Stato del Biafra indipendente. Quanto ai riferimenti religiosi, l'ideologia dell'IPOB affonda le sue fondamenta nel sistema di valori cristiani, dal momento che il cristianesimo è la religione predominante tra la popolazione Igbo. Per quanto riguarda la modalità comunicativa dell'IPOB, il movimento sembra prediligere un approccio non violento, aspirando a realizzare la secessione del Biafra attraverso lo strumento del referendum. In merito all'affermazione dell'IPOB sulla non violenza, il già citato report tematico del LIFOS, l'Unità COI dell'Agenzia svedese per la migrazione (Migrationsverket) osserva che:

"IPOB has occasionally resorted to violent rhetorics, not least through the transmissions of Radio Biafra. The occurrence of clashes between security forces and activists, some resulting in casualties on both sides, has also been reported during IPOB arrangements. Nevertheless, the movement appears to have aspired to a non-violent approach with the realisation of a secession through referendum. Apart from the Nigerian authorities 'view that IPOB has performed acts of violence that are to be considered as terrorism (see below), Lifos has not been able to identify information signaling that incidents of violence committed during IPOB manifestations have been endorsed by leaders of the movement."

Per quanto concerne l'organizzazione interna, il movimento ha sviluppato una struttura con Coordinatori e capitoli statali ("State Chapters") sotto la guida di Nnamdi Kanu. Nei media sono circolate informazioni su alcuni altri funzionari che ricoprono posizioni di rilievo, tra i quali il vice leader del movimento Uche Mefor e diversi portavoce dell'organizzazione. Secondo le autorità federali





nigeriane l'attivismo dell'Ipob rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale. Dal settembre 2017 tutte le sue attività sono considerate illegali.

Varie fonti nigeriane hanno segnalato sette gravi incidenti tra l'agosto 2015 e l'agosto 2016, in cui le forze di sicurezza hanno ucciso almeno 150 membri e sostenitori dell'Ipob e del Massob, e ne hanno feriti centinaia durante incontri, marce e altri raduni non violenti. Inoltre, vi sarebbero stati oltre cento arresti.

Gli scontri si sono verificati principalmente negli stati di Anambra, Abia e Delta. Nel 2017 il numero maggiore di vittime causate da violenza politica è stato registrato nello stato di Abia, il quartier generale dell'Ipob, da cui proviene il ricorrente. Uno studio di Lifos riporta che tra il 2015 e il 2017 vi siano state 200 vittime, perlopiù civili, tra membri e sostenitori dell'Ipob. Le forze di sicurezza avrebbero commesso gravi violazioni dei diritti umani in un clima di impunità. Gli scontri più violenti sono avvenuti nella Nigeria sudorientale il 30 maggio 2016, in occasione della giornata della memoria del Biafra. Le stime delle persone uccise variano da un minimo 20 (International Crisis Group) a 60 (Amnesty International). Il governo federale contesta questi numeri e sostiene che cinque membri dell'Ipob sono stati uccisi. Il 30 maggio 2017 la 50esima giornata del Biafra è stata commemorata con estesi scioperi nella Nigeria sudorientale, senza scontri violenti. (<https://www.osservatoriodiritti.it/2019/10/07/biafra-oggi-nigeria-guerra-igbo-popolazione-storia/>).

Nel Sud-Est della Nigeria sono presenti diversi gruppi separatisti, tra i quali i due principali sono attualmente il Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (MASSOB, Movimento per l'attualizzazione dello Stato sovrano del Biafra) e l'Indigenous People of Biafra (IPOB, Popolazione indigena del Biafra). Entrambe le organizzazioni sono impegnate principalmente in attività di sensibilizzazione, marce e altri raduni non violenti.

Dall'agosto 2020 le violenze tra l'IPOB e le forze di sicurezza nigeriane si sono intensificate; l'ala paramilitare dell'IPOB, la Eastern Security Network (ESN, Rete per la sicurezza orientale), ha partecipato a scontri armati con le forze regolari nigeriane (EUAA, Nigeria Country guidance 2021).

Nelle fonti internazionali si trova riscontro anche della manifestazione del 9 febbraio 2016 ad Aba, in Abia State, presso la National High School, di cui ha parlato il ricorrente, e dell'intervento violento della polizia in tale occasione. Secondo le fonti, la manifestazione sarebbe stata repressa dalla polizia e dai militari, che, intorno alle 12, avrebbero accerchiato i membri dell'IPOB che si trovavano nel luogo per una preghiera che sarebbe durata quattro giorni (si veda Amnesty International, NIGERIA: 'BULLETS WERE RAINING EVERYWHERE' DEADLY REPRESSION OF PRO-BIAFRA ACTIVISTS, su <https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR4452112016ENGLISH.PDF>).

Il collegio ritiene, pertanto, alla luce della congruità interna del racconto e del riscontro esterno attraverso le numerose fonti su citate, che le dichiarazioni rese dal ricorrente circa la sua partecipazione al movimento dell'IPOB ad Aba siano attendibili e che ugualmente attendibile deve ritenersi quanto esposto circa il fatto che la polizia nei giorni successivi alla manifestazione del 9 febbraio 2016 aveva effettuato diversi tentativi di arrestarlo presso la sua abitazione, avendo avuto la "soffiata" che a casa sua si svolgevano le riunioni del movimento, da cui il suo timore di essere effettivamente arrestato e la successiva fuga.

Secondo il collegio ricorrono sia il fumus persecutionis, sia il nesso teleologico dei motivi politici, di cui all'art. 8 lett.e) d.lgs 251/07, necessari al riconoscimento dello status di rifugiato, fattispecie in cui, secondo il Collegio, vanno inquadrate le ragioni poste dal ricorrente a fondamento della domanda.



# PDF Eraser Free

Quanto al livello di rischio necessario a stabilire la fondatezza del timore di persecuzione in caso di rimpatrio e all'individualizzazione di tale timore, evidenzia il Collegio che nella fattispecie ricorrono plurime circostanze da tenere in considerazione ed in particolare: a) il livello e la natura del coinvolgimento del richiedente, che ha riferito di aver in più occasioni ospitato presso la sua abitazione le riunioni dell'IPOB e che ciò era stato riferito ai soldati da una "spia", tanto vero che i militari, nella prima irruzione, non avevano trovato nessuno per pura coincidenza, poiché la riunione era stata all'ultimo momento rinviata dal capo per una forte pioggia che si era scatenata, b) la sua partecipazione alle riunioni; c) i due tentativi dei militari di arrestarlo, elementi che nel loro insieme connotano la personalizzazione del rischio di persecuzione.

Ritiene, pertanto, il collegio che la domanda di rifugio sia fondata.

Ne consegue l'integrale accoglimento del ricorso con il riconoscimento al ricorrente dello status di rifugiato ex artt. 7 e 8 d.lgs 251/07.

Si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni che consentono di compensare le spese di lite, dal momento che per la decisione della causa sono state prese in considerazione le fonti più aggiornate sul paese di origine, consultate dal Collegio ex officio nell'esercizio del dovere di cooperazione, nonché per l'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di qualificazione della domanda oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

- 1) accoglie integralmente il ricorso depositato il 02/02/2019 da [redacted] nato il [redacted] in Nigeria, CODICE CUI: [redacted], e per l'effetto gli riconosce lo status di rifugiato;
- 2) compensa le spese di lite.

Così deciso in Napoli, in data 24.01.24

Il Presidente

Dr. Mario Suriano

